Fondazione
ARENA DI VERONA®

ACCORDO DI PARTENARIATO PUBBLICO – PUBBLICO
PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DEL 19 APRILE 2026
(ART. 7, COMMA 4, D.LGS. N. 36/2023)

TRA

FONDAZIONE ARENA DI VERONA con sede in Verona (VR), Via Roma 7/D iscritta presso il registro delle imprese di Verona con il numero e codice fiscale 00231130238, indirizzo PEC arenadiverona@legalmail.it, in persona del Sovrintendente, prof.ssa Cecilia Gasdia, domiciliata per la carica presso la sede della FONDAZIONE ARENA DI VERONA, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di legale rappresentante della società, munita dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente contratto, di seguito denominata anche semplicemente "FAV".

e

COMUNE DI ROVIGO - SEZIONE ATTIVITA' TEATRALI con sede legale in Piazza Vittorio Emanuele II, 1 45100, Rovigo CF P.IVA 00192630291, indirizzo pec: comunerovigo@legalmail.it nella persona del dirigente della Sezione Attività Teatrali dott. Marco Plechero di seguito denominato anche semplicemente "Comune".

PREMESSO

A. che FAV è ente di prioritario interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 1996 n. 367, con riferimento alla Legge n. 6/2001, che persegue finalità di diffusione, promozione e sviluppo dell'arte e dello spettacolo musicale, di educazione musicale e di formazione professionale dei quadri artistici e tecnici;
B. che, il Comune di Rovigo gestisce il Teatro Sociale di Rovigo nel perseguimento del fine di diffondere la cultura musicale e artistica sul territorio, mediante la messa in scena di spettacoli musicali, operistici e teatrali;
C. che sussistono i presupposti di cui all'art. 15 della l. n. 241/1990, nonché dell'art. 7, comma 4 del D.lgs. 36/2023 (c.d. "Codice dei contratti pubblici"), secondo cui due enti concedenti possono sviluppare una cooperazione diretta al perseguimento di obiettivi di

interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni, con conseguente esclusione dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. **OGGETTO E DESCRIZIONE DEI SERVIZI**

- Con il presente atto s'intende costituire un accordo di partenariato pubblico-pubblico *ex* art. 7, comma 4 del D.lgs. 36/2023 per la realizzazione di un concerto, in data 19 aprile 2026 alle ore 17:00, con l'Orchestra della Fondazione Arena, direttore d'orchestra Ramón Tebar e il violoncellista Johannes Moser, presso il Teatro Sociale di Rovigo, in Piazza Giuseppe Garibaldi 14 - 45100 (Rovigo), per l'esecuzione del Concerto per violoncello n. 2 in si minore op.104 di Antonin Dvoràk e di Quadri da un'esposizione di Modest Mussorgsky.
- FAV si occuperà dell'organizzazione del concerto, della contrattualizzazione degli artisti e dell'apparato strumentale, nonché delle partiture musicali.
- Il Comune renderà disponibile la location del Teatro occupandosi dell'attività di gestione sala, dei tecnici di palcoscenico, del personale di sala e dell'apparato audio, nonché della gestione della biglietteria.

2. **DURATA DELL'ACCORDO**

Il partenariato ha durata di un anno, decorrente dalla data di sottoscrizione.
Il partenariato è prorogabile di un anno, salvo mutamento delle condizioni economiche.

3. **RIMBORSO IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ DEI COSTI SOSTENUTI**

1. È esclusa qualsiasi modalità di retribuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo, diversa dal rimborso delle spese.

2. Le prestazioni del Comune sono eseguite in economia e non comportano un rimborso da parte di FAV.
3. Le spese da rimborsare a FAV, per l'esecuzione del presente accordo, corrispondono ad euro 10.000 (diecimila/00) necessarie per la copertura dei costi strettamente necessari a retribuire gli artisti.
4. Gli importi di cui sopra dovranno essere versati alle seguenti coordinate bancarie:
 IBAN OT 45 Z 02008 05364 000020821634
 Codice BIC SWIFT UNCRITMMORR

4. DIVIETO DI CESSIONE

Le Parti non potranno cedere il presente contratto né i crediti da esso derivanti, salvo previo accordo scritto. Ogni eventuale cessione non autorizzata sarà nulla e inefficace.

5. UTILIZZO DI SEGNI DISTINTIVI

Le Parti sono autorizzate ad utilizzare i reciproci loghi, marchi o segni distintivi esclusivamente per dare esecuzione al presente accordo.

6. MODELLO ORGANIZZATIVO - CODICE ETICO

Le Parti dichiarano di avere preso visione dei rispettivi Modelli di Organizzazione e Gestione dalle stesse adottati ai sensi del D.lgs. 231/2001 e si impegnano reciprocamente a tenere un comportamento conforme alle prescrizioni ivi contenute. L'inosservanza da parte di una delle Parti delle previsioni di cui al D.lgs. 231/2001, ed in particolare la commissione di uno o più fatti criminosi previsti dalla normativa italiana come reati-presupposto per la responsabilità diretta dell'ente, nonché delle previsioni dei citati Modelli costituisce grave inadempimento contrattuale e comporterà la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti del precedente art.8. Ciascuna Parte si impegna a tenere indenne e manlevata l'altra da qualsivoglia danno, costo, spesa, responsabilità, azione o pretesa derivante dalle proprie violazioni del D.lgs. 231/2001 e/o dei Modelli dalle stesse adottati.

7. COMUNICAZIONI

1. Le Parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente Accordo presso i rispettivi indirizzi PEC nonché presso la sede fisica, così come indicato in epigrafe.
2. Qualsiasi comunicazione rilevanti ai fini contrattuali dovrà essere effettuata tramite posta elettronica certificata o forma equipollente che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.
3. Ciascuna delle parti si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede o della PEC nelle forme sopra indicate.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, in qualità di titolari del trattamento secondo la definizione contenuta nel Regolamento UE 2016/679 (Regolamento) si impegnano ad operare nel rispetto delle disposizioni del predetto Regolamento ed in generale delle prescrizioni in materia di tutela dei dati personali.

Le Parti convengono che i dati personali acquisiti nell'ambito del presente Contratto (e nell'esecuzione del mandato contrattuale) saranno trattati per le sole finalità connesse alla stipula e all'esecuzione del medesimo Contratto, anche tramite strumenti elettronici, e comunque per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto. In nessun modo i dati personali potranno essere impiegati per iniziative diverse da quelle previste nel presente Contratto, se non previa raccolta di specifico consenso.

Le Parti garantiscono la legittimità del trattamento dei dati personali che sarà effettuato nell'osservanza dei principi fondamentali della legislazione italiana in materia di protezione dei dati personali secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, nonché dalle leggi vigenti. In particolare, le Parti si impegnano a garantire la trasparenza del trattamento nei confronti degli interessati, il rispetto del principio della specificazione e della limitazione delle finalità del trattamento, nonché l'integrità e la riservatezza dei dati trattati mediante l'applicazione di adeguate misure tecniche e organizzative finalizzate ad evitare accessi illeciti o non autorizzati ai dati trattati. Le Parti convengono che verranno adeguatamente formati gli autorizzati al trattamento dei dati personali veicolati fra i Titolari nell'ambito del contratto, che opereranno sotto la propria responsabilità diretta.

9. CONTROVERSIE

Ogni controversia derivante dall'applicazione, risoluzione e interpretazione del presente contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di Verona.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
Fa fede come data di firma l'apposizione dell'ultima firma digitale.

COMUNE DI ROVIGO	FONDAZIONE ARENA DI VERONA
Il Dirigente	Il Sovrintendente
Marco Plechero	Cecilia Gasdia
_____	_____

Controfirmato digitalmente da FAV per verifica amministrativa dal dott. Andrea Delaini
Controfirmato digitalmente da FAV per verifica legale dall'Avv. Alessio Righetti